

Condizioni complementari (CC)

Danni a cavalli di terzi

(senza manifestazioni sportive ippiche)

Osservazioni:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
- La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lingua tedesca. Le versioni in altre lingue sono traduzioni. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. Oggetto dell'assicurazione

1. In ampliamento della copertura assicurativa delle Condizioni generali sono assicurate le pretese legali derivanti dall'assicurazione di responsabilità civile privata per danni causati a cavalli di terzi, presi in prestito o a noleggio in caso di uccisione, deprezzamento, temporanea privazione dell'uso nonché trattamenti veterinari dovuti a infortunio e verificatisi in modo improvviso e imprevedibile.
2. Sono coassicurati i danni alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse).

2. La nostra prestazione

Le nostre prestazioni consistono nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustificate. Il massimo risarcimento è limitato come di seguito illustrato:

- somma garantita per i danni al cavallo di terzi
- indennizzo giornaliero in seguito alla privazione dell'uso del cavallo per massimo 365 giorni

La somma garantita e l'indennizzo giornaliero valgono per caso assicurato indipendentemente dal numero di cavalli e si basa sulla variante definita nella polizza.

3. Limitazioni della copertura

In aggiunta alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di responsabilità civile privata, sono escluse dalla copertura:

le pretese per danni causati durante la partecipazione a manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e concorsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto). Tale esclusione non trova applicazione, se la persona assicurata è in grado di dimostrare che i danni sono stati causati durante la partecipazione a un esame interno di una società, di un corso o di una scuola.

4. Obbligo di notifica in caso di sinistro

Il decesso di un cavallo oppure la soppressione prescritta da un veterinario devono esserci immediatamente comunicati in

modo da poter effettuare l'autopsia oppure richiedere una perizia.

Le lesioni ai cavalli ci devono essere comunicate entro 3 giorni lavorativi.

In caso di violazione colposa del presente obbligo di notifica, decade il nostro obbligo di prestazione.

5. Franchigia

La franchigia si basa sulla variante accordata nella polizza assicurativa.